



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 92 DEL 01/02/2023

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 1119 DEL 01/12/2022 INERENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C DEL D.LGS.50/2016 NELLA MISURA STRETTAMENTE NECESSARIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLO "SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI". COMUNICAZIONE CIG.

STRUTTURA PROPONENTE:

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PROVVEDIMENTO:

Immediatamente Esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA **DELIBERAZIONE N. 1119 DEL 01/12/2022** INERENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C DEL D.LGS.50/2016 NELLA MISURA STRETTAMENTE NECESSARIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLO "SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI".

COMUNICAZIONE CIG.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n.1119 del 01/12/2022 è stato, tra l'altro, disposto **di affidare**, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 all'Operatore Economico Langella Mario s.r.l., per motivi di urgenza e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della procedura di gara "Smaltimento dei rifiuti sanitari", indetta da So.re.sa con Determinazione n.185 del 20 settembre 2022 e comunque non oltre i 6 mesi, agli stessi patti e condizioni stabiliti da So.re.sa da ultimo con Determinazione n.156 del 22 luglio 2022, per un importo complessivo massimo pari ad € 300.000,00 (IVA esclusa);

Preso atto che, *per mero errore materiale*, nella Deliberazione del Direttore Generale n.1119 del 01/12/2022 non è stato riportato il CIG acquisiti a mezzo piattaforma ANAC relativo alla procedura di gara di che trattasi.

Vista la legge 241 del 1990.

Visto l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n.187/2010.

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto di dover opportunamente integrare la Deliberazione del Direttore Generale n.1119 del 01/12/2022 riportando il seguente **CIG** di gara: 9579354CFC.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- ✓ **di integrare** la Deliberazione del Direttore Generale n.1119 del 01/12/2022 riportando il seguente **CIG** di gara: **9579354CFC**
- ✓ **di confermare** integralmente per le restanti parti la Deliberazione del Direttore Generale 1119 del 01/12/2022.
- ✓ **dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi;
- ✓ **di dichiarare** il provvedimento immediatamente esecutivo;
- ✓ **di trasmettere** il presente provvedimento all'Operatore Economico Langella Mario s.r.l..

Il Direttore U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TOMO DOMENICO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Sanitario aziendale
dr.ssa Elvira Bianco

Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

- ✓ **di integrare** la Deliberazione del Direttore Generale n.1119 del 01/12/2022 riportando il seguente **CIG** di gara: 9579354CFC.
- ✓ **di confermare** integralmente per le restanti parti la Deliberazione del Direttore Generale 1119 del 01/12/2022.
- ✓ **dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi;

- ✓ **di dichiarare** il provvedimento immediatamente esecutivo;
- ✓ **di trasmettere** il presente provvedimento all'Operatore Economico Langella Mario s.r.l..

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERAZIONE N. 1119 DEL 01/12/2022

OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C DEL D.LGS.50/2016 NELLA MISURA STRETTAMENTE NECESSARIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLO "SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI" IN PROGRAMMAZIONE DALLA SORESA S.P.A. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. DEL RELATIVA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE IN PARTE QUA, DELLA SPESA AUTORIZZATA
----------	--

STRUTTURA PROPONENTE:	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
-----------------------	---

PROVVEDIMENTO:	Immediatamente Esecutivo
----------------	---------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C DEL D.LGS.50/2016 NELLA MISURA STRETTAMENTE NECESSARIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLO "SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI" IN PROGRAMMAZIONE DALLA SORESA S.P.A. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 21 DEL 20/01/2022 RELATIVA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE IN PARTE QUA, DELLA SPESA AUTORIZZATA

IL DIRETTORE DEL U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che:

- la So.Re.Sa. S.p.A. – Società Regionale per la Sanità – è una società per azioni unipersonale, istituita dalla Regione Campania con DGRC n. 361 del 27/02/2004, in attuazione dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 6/12/2003, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, nonché soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, alle società partecipate in misura totalitaria della Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
 - nel perseguimento dei fini sopra indicati, con **Determinazione del Direttore Generale della So.-Re.Sa. n.185 del 20 settembre 2022** è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti ad attività sanitarie delle AA.SS della regione Campania ID gara 8727312;
 - che trattandosi di un servizio rientrante nelle categorie merceologiche di cui all'art 1 del DPCM del 2018 è fatto obbligo per questa Amministrazione aderire alla gara So.re.sa, *ai sensi del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014*, che ha stabilito che le amministrazioni statali, le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale siano tenute ad ac-
- pag. 1

quistare tramite i Soggetti Aggregatori, oltre determinate soglie, i beni/servizi rientranti nelle categorie merceologiche individuate annualmente con un apposito DPCM.

Premesso altresì che:

- con **Deliberazione n. 468 del 13/06/2018 del Direttore Generale**, questa Azienda ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle AA.SS. della Regione Campania per un periodo di anni 4 all'**Operatore Economico Langella Mario Srl**, ai prezzi ed ai quantitativi riportati nella tabella allegata alla Determinazione de qua, per una spesa quadriennale complessiva pari ad **€ 944.749,08 oltre Iva**;
- con **Deliberazione del Direttore Generale n. 666 del 16.07.2021** – è stata disposta, onde evitare la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio, indispensabile ed essenziale per la funzionalità istituzionale aziendale- ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di acquisizione regionale, l'incremento delle prestazioni oggetto del contratto originario fino a concorrenza di un quinto del valore originale di cui alla **Deliberazione n. 468 del 13/06/2018** del Direttore Generale, ai medesimi prezzi patti e condizioni, per un importo complessivo pari **€ 188.949,81 (IVA esclusa)**;
- con **Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 20/01/2022** – è stata disposta, onde evitare la sospensione dell'erogazione del servizio, indispensabile ed essenziale per la funzionalità istituzionale aziendale- ai sensi dell'art.106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di acquisizione regionale, l'incremento delle prestazioni oggetto del contratto originario fino a concorrenza del 30 % del valore originale di cui alla Deliberazione n. 468 del 13/06/2018 del Direttore Generale, ai medesimi prezzi patti e condizioni;
- al fine di garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie, questa Amministrazione ha aggiudicato, con **Deliberazione del Direttore Generale n. 638 de 13/07/2022**, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, nella misura strettamente necessaria all'espletamento della procedura di gara So.re.sa., il servizio di smaltimenti di rifiuti sanitari per un periodo pari a 12 mesi, per un importo complessivo pari ad € 236.187,27 (IVA esclusa) all'Operatore Economico Langella Mario s.r.l. individuati sulla base dei consumi storici;

Atteso che:

- il servizio reso dall'Operatore Economico Langella Mario s.r.l., in periodo di vigenza contrattuale derivante dalla Deliberazione n. 468 del 13/06/2018, ha comportato uno sfioramento del budget di adesione _ nonostante gli incrementi successivamente disposti ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii._ anche alla luce dei nuovi costi riconosciuti dalla So.re.sa con Determinazione n. 156 del 22 luglio 2022;
- altresì ad oggi risulta quasi del tutto esaurito il *budget* assegnato con la gara ponte aggiudicata con Deliberazione n. 638 de 13/07/2022;
- è comunque necessario garantire la continuazione del servizio *de quo* onde evitare la sospensione dell'erogazione del servizio, indispensabile ed essenziale per la funzionalità istituzionale aziendale;

Rilevato pertanto di aver valutato la necessità di espletare una nuova procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'indizione della procedura di gara indetta dal Soggetto Aggregatore con Determinazione del Direttore Generale n.185 del 20 settembre 2022;

Preso atto:

- della nota **prot. 113654 del 13/10/2022** con cui questa ASL ha richiesto alla Centrale di **Commit-tenza** Regionale (So.Re.Sa. SpA), l'autorizzazione all'espletamento in autonomia della "*Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c del D.lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie all'Operatore Economico Langella Mario S.r.l. nelle more della aggiudicazione della nuova procedura di gara Soresa*", per un periodo di 8 mesi e per importo complessivo pari ad **€ 472.374,54 oltre Iva**;

- che, con **nota prot. SRA 0015802-2022 del 21/10/2022** la So.Re.Sa. Spa ha autorizzato questa A.S.L. all'espletamento di autonoma procedura di gara, solo per motivi di urgenza e nella misura strettamente necessaria e non per il periodo richiesto di 8 mesi, invitando, altresì a prevedere, nel contratto di fornitura apposita clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di aggiudicazione di analogo affidamento da parte di So.Re.Sa. Spa in seguito a gare centralizzate;
- della nota prot. n. 0120566 del 24/10/2022 con la quale il Direttore dell'U.O.C. A.B.S. ha chiesto all'Operatore economico LANGELLA MARIO SRL al fine assicurare la continuità del servizio di che trattasi e nelle more dell'espletamento della procedura di gara da parte della So.Re.Sa. di voler fornire a questa Stazione Appaltante il servizio di smaltimento rifiuti agli stessi patti e condizioni, ovvero a condizioni migliorative, rispetto a quanto disposto con Deliberazione del Direttore Generale n.638/2022;
- della pec del 25.10.2022 contenete la comunicazione prot. n. 342 del 25/10/2022 - *allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale* - con la quale l'Operatore economico LANGELLA MARIO SRL ha statuito di poter eseguire il servizio richiesto ai prezzi revisionati dalla stessa So.re.sa con Determinazione n.156/2022;

Visto:

- **l'art. 63, comma 2, lett. c del D.lgs. 50/2016** che prevede l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”*;
- la **Determinazione del Direttore Generale della So.re.sa n.156 del 22 luglio 2022** con la quale è stato statuito:

“2) di riconoscere ai seguenti operatori economici: LANGELLA MARIO SRL, RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL, ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL , ECOSUMMA SRL, ECOLOGICA SUD S.R.L, ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL una revisione prezzi in aumento nella misura del 5,7%;

3) di dare atto che le condizioni economiche della presente determina si considerano recepite nella Convenzione sopra menzionata, a far data dal 01/01/2022;”

Ritenuto pertanto sussistendone le motivazioni:

- **di integrare**, in parte qua, la Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 20/01/2022 n, autorizzando l'incremento della spesa complessiva prevista di **ulteriori € 123.792,14**, Iva inclusa,
- **prendere atto** della pec del 25.10.2022 contenete la comunicazione prot. n. 342 del 25/10/2022 - *allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale* - con la quale l'Operatore economico LANGELLA MARIO SRL ha statuito di poter eseguire il servizio richiesto ai prezzi revisionati dalla stessa So.re.sa con Determinazione n.156/2022;
- **prendere atto** della Determinazione della So.re.sa n.156 del 22 luglio 2022- *allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale* - con la quale è stato stabilito di riconoscere ai seguenti operatori economici: LANGELLA MARIO SRL, RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL, ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL , ECOSUMMA SRL, ECOLOGICA SUD S.R.L, ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL una revisione prezzi in aumento nella misura del 5,7%;
- **di affidare**, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 all'Operatore Economico Langella Mario s.r.l., per motivi di urgenza e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della procedura di gara “Smaltimento dei rifiuti sanitari”, indetta da So.re.sa con Determinazione n. 185 del 20 settembre 2022 e comunque non oltre i 6 mesi, agli stessi patti e condizioni stabiliti da So.re.sa, per un importo complessivo massimo pari ad **€ 300.000,00** (IVA esclusa);

Rilevato non esservi motivi ostativi a procedere, trattandosi di atto dovuto

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

DI PRENDERE ATTO della comunicazione inviata con pec del 25.10.2022 contenente la comunicazione prot. n. 342 del 25/10/2022 - allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale - con la quale l'Operatore economico LANGELLA MARIO SRL ha statuito di eseguire il servizio richiesto ai prezzi revisionati dalla stessa So.Re.Sa con Determinazione n.156/2022.

DI PRENDERE ATTO della Determinazione della So.Re.Sa. n.156 del 22 luglio 2022- allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale - con la quale è stato stabilito di riconoscere ai seguenti operatori economici: LANGELLA MARIO SRL, RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL, ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL , ECOSUMMA SRL, ECOLOGICA SUD S.R.L, ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL una revisione prezzi in aumento nella misura del 5,7%;

DI INTEGRARE, in parte qua, la Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 20/01/2022, autorizzando l'incremento della spesa complessiva prevista di ulteriori € 123.792,14, Iva inclusa,

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 all'Operatore Economico Langella Mario s.r.l., per motivi di urgenza e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della procedura di gara "Smaltimento dei rifiuti sanitari", indetta da So.re.sa con Determinazione n..185 del 20 settembre 2022 e comunque non oltre i 6 mesi, agli stessi patti e condizioni stabiliti da So.re.sa da ultimo con Determinazione n.156 del 22 luglio 2022, per un importo complessivo massimo pari ad € 300.000,00 (IVA esclusa) ;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 423.792,14 (IVA esclusa) graverà sul conto n.502020120 Centro di responsabilità QC02105

DI DARE ATTO che i valori massimali del budget di spesa di cui sopra, non sono da intendersi in alcun modo vincolanti per l'Asl Napoli 3 Sud. Pertanto, l'Asl Napoli 3 Sud sarà libera di richiedere il servizio oggetto della presente iniziativa entro il limite dell'importo di aggiudicazione;

DI NOMINARE Responsabile del Procedimento (RUP) limitatamente alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il dott. Domenico Tomo, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Asl Napoli 3 Sud;

DI NOMINARE quale Responsabile per la fase di esecuzione il Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

DI PREVEDERE che, in caso di aggiudicazione di gara centralizzata So.Re.Sa. S.p.A. per analogo prodotto, detto servizio verrà automaticamente risolto;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ed alla UOC GEF per il seguito di competenza, all'operatore Economico Langella.

Il Direttore U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TOMO DOMENICO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Sanitario aziendale
dr.ssa Elvira Bianco

Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della comunicazione inviata con pec del 25.10.2022 contenente la comunicazione prot. n. 342 del 25/10/2022 - allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale - con la quale l'Operatore economico LANGELLA MARIO SRL ha statuito di eseguire il servizio richiesto ai prezzi revisionati dalla stessa So.Re.Sa con Determinazione n.156/2022.

DI PRENDERE ATTO della Determinazione della So.Re.Sa. n.156 del 22 luglio 2022- allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale - con la quale è stato stabilito di riconoscere ai seguenti operatori economici: LANGELLA MARIO SRL, RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL, ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL , ECOSUMMA SRL, ECOLOGICA SUD S.R.L, ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL una revisione prezzi in aumento nella misura del 5,7%;

DI INTEGRARE, in parte qua, la Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 20/01/2022, autorizzando l'incremento della spesa complessiva prevista di ulteriori € 123.792,14, Iva inclusa,

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 all'Operatore Economico Langella Mario s.r.l., per motivi di urgenza e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della procedura di gara "Smaltimento dei rifiuti sanitari", indetta da So.re.sa con Determinazione n..185 del 20 settembre 2022 e comunque non oltre i 6 mesi, agli stessi patti e condizioni stabiliti da So.re.sa da ultimo con Determinazione n.156 del 22 luglio 2022, per un importo complessivo massimo pari ad € 300.000,00 (IVA esclusa) ;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 423.792,14 (IVA esclusa) graverà sul conto n.502020120 Centro di responsabilità QC02105

DI DARE ATTO che i valori massimali dei budget di spesa di cui sopra, non sono da intendersi in alcun modo vincolanti per l'Asl Napoli 3 Sud. Pertanto, l'Asl Napoli 3 Sud sarà libera di richiedere il servizio oggetto della presente iniziativa entro il limite dell'importo di aggiudicazione;

DI NOMINARE Responsabile del Procedimento (RUP) limitatamente alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il dott. Domenico Tomo, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Asl Napoli 3 Sud;

DI NOMINARE quale Responsabile per la fase di esecuzione il Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

DI PREVEDERE che, in caso di aggiudicazione di gara centralizzata So.Re.Sa. S.p.A. per analogo prodotto, detto servizio verrà automaticamente risolto;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ed alla UOC GEF per il seguito di competenza, all'operatore Economico Langella.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

– Sostituisce la firma autografa)

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo
N. 0120566 del 24/10/2022 12:35
Partenza



Spett.le

Langella Mario S.r.L.

Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie.

Questa Amministrazione con Deliberazione del Direttore Generale n. 638 del 13/07/2022 ha disposto l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, del servizio di smaltimento di rifiuti sanitari a favore dell'Operatore Economico Langella Mario s.r.l., nella misura strettamente necessaria all'espletamento della procedura di gara "Smaltimento dei rifiuti sanitari" della So.re.sa, per un periodo pari a 12 mesi, agli stessi patti e condizioni stabiliti nella precedente procedura di gara So.re.sa, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 201 del 05/10/2017.

Con Determinazione del Direttore Generale n.185 del 20 settembre 2022 la Centrale di committenza Regionale ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti ad attività sanitarie delle AA.SS della regione Campania - ID gara 8727312;

Considerato che, per circostanze sopravvenute nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale volte a far fronte alle esigenze indefettibili di questa A.S.L., il budget assegnato con la gara ponte aggiudicata con Deliberazione n. 638 de 13/07/2022 è quasi del tutto esaurito.

Considerato altresì che trattandosi di un servizio rientrante nelle categorie merceologiche di cui all'art 1 del DPCM del 2018 è fatto obbligo per questa Amministrazione di aderire alla gara So.re.sa come disposto dal D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014, che ha stabilito che le amministrazioni statali, le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale siano tenute ad acquistare tramite i Soggetti Aggregatori, oltre determinate soglie, i beni/servizi rientranti nelle categorie merceologiche individuate annualmente con un apposito DPCM.

Si richiede alla Ditta in indirizzo, - al fine di evitare la sospensione dell'erogazione del servizio, indispensabile ed essenziale per la funzionalità istituzionale aziendale e possibili aggravii di spesa - nelle more dell'espletamento della procedura di gara da parte della So.Re.Sa. di voler fornire a questa Stazione Appaltante il servizio *de quo* agli stessi patti e condizioni, ovvero a condizioni migliorative, rispetto a quanto stabilito con Deliberazione del Direttore Generale n.638 de 13/07/2022.



Il Direttore dell'U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Domenico Tono

Spett.le ASL NAPOLI 3 SUD
UOC Acquisizione Beni e Servizi
Direttore Dott. Domenico Tomo
Via Marconi 66
80059 - Torre del Greco

E p.c. Spett.le **So.Re.Sa. S.p.A.**

Prot. 342/Num-num

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslnapoli3sud.it; soresa@pec.soresa.it

OGGETTO: riscontro Vs. nota prot. n. 0120566 del 24/10/2022 recante ad oggetto "servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie".

Con riferimento a quanto in oggetto, Langella Mario s.r.l., in p.l.r.p.t., con sede legale in Volla (NA) alla via Palazziello n. 109/117 (P.IVA: 09076261214), preliminarmente prende atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 638 del 13/07/2022 che ha disposto l'aggiudicazione del servizio di smaltimento rifiuti di cui in oggetto nelle more dell'espletamento della procedura di gara "smaltimento rifiuti sanitari" indetta da So.Re.Sa.

Ciò posto, riguardo alla richiesta di eseguire il servizio de quo agli stessi patti e condizioni stabiliti nella precedente procedura di gara con So.Re.Sa (di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 201 del 05/10/2017) si rappresenta che con Determinazione del Direttore Generale n.156 del 22 luglio 2022 è stato riconosciuto a diversi operatori economici - tra cui Langella Mario s.r.l. - una revisione prezzi in aumento nella misura del 5,7%. Pertanto, si ritiene, in coerenza con la citata Determinazione, di poter fornire il richiesto servizio agli stessi patti e condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 201 del 05/10/2017, adeguati con la maggiorazione del 5,7% stabilita nella richiamata Determinazione n. 156/22;

In attesa di Vs. riscontro si porgono

Distinti saluti

Volla (NA), li 25.10.2022

Langella Mario s.r.l.

LANGELLA MARIO s.r.l.
Trasporti e Riciclaggi Ecologici
Sede Legale: Via Palazziello, 109/117
80040 Volla (NA)
P. IVA 090569461213

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.156 del 22 luglio 2022

Oggetto: *servizi di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania - conclusione istruttoria prezzi.*

PREMESSO

-- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;

- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3,

comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11/11/2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014.

PRESO ATTO :

- che, nell'ambito della procedura aperta per la stipula di una convenzione per i “*Servizi di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania*”, con le Determinazioni del Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p. A n. 196 del 02/10/2017 e n. 201 del 05/10/2017, è stata disposta, ai fini che qui vi rilevano, l'aggiudicazione definitiva in favore di : LANGELLA MARIO SRL (lotto 1), RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL (lotto 2), ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL (lotto 3), ECOSUMMA SRL (lotto 4), ECOLOGICA SUD S.R.L. (lotto 5), ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL (lotto 6);

-che conseguentemente si è provveduto alla stipula dei seguenti contratti: Convenzione del 02/01/2018 con LANGELLA MARIO SRL per il lotto n. 1 (Rep. 1/18); Convenzione del 02/01/2018 con RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL per il lotto 2 (Rep. 4/18); Convenzioni del 02/01/2018 con ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL - LOTTO per il lotto 3 (Rep. n. 5/18); Convenzione del 02/01/2018 con ECOSUMMA SRL per il lotto 4 (Rep. 2/18) ; Convenzione del 02/01/2018 con ECOLOGICA SUD S.R.L. per il lotto 5; Convenzione del 12/01/2018 con ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL per il lotto 6;

VISTE le note con cui le predette ditte aggiudicatrici hanno chiesto l'applicazione di una revisione dei prezzi con diverse motivazioni

RILEVATO CHE

-il Responsabile della Convenzione, pertanto, sulla scorta degli atti sopra richiamati, ha avviato una approfondita istruttoria sulla questione, avvalendosi del supporto tecnico della Deloitte, società affidataria del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di So.Re.Sa. Spa;

-che tale istruttoria si è conclusa con la relazione finale acquisita al protocollo n. SRA-0011073-2022 del 21/07/2022.

CONSIDERATO che dall'istruttoria espletata è emerso un incremento dei costi dell'energia elettrica, gas e gasolio tale da determinare un'alterazione del rapporto contrattuale e, pertanto, rendere ammissibile le richieste avanzate dagli operatori economici.

PRESO ATTO CHE, quindi, che nella nota del Responsabile della Convenzione So.Re.Sa S.p.A., in assenza di prezzi specifici rilevati dall'ANAC o dall'ISTAT, si propone una revisione in aumento del prezzo per il servizio in oggetto nella misura del 5,7%, calcolato facendo riferimento alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto, a far data dall'esecutività del presente atto ;

VISTI

- gli artt. artt. 1175, 1375, 1467 e 1664 del codice civile;

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione con verbale del 15 novembre 2021,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

1) di prendere atto dell'istruttoria effettuata e delle conclusioni raggiunte dal Responsabile della Convenzione con nota prot.n. SRA-0011073-2022 del 21/07/2022;

2) di riconoscere ai seguenti operatori economici: LANGELLA MARIO SRL, RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL, ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL , ECOSUMMA SRL, ECOLOGICA SUD S.R.L, ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL una revisione prezzi in aumento nella misura del 5,7%;

3) di dare atto che le condizioni economiche della presente determina si considerano recepite nella Convenzione sopra menzionata, a far data dal 01/01/2022;

4) di notificare il provvedimento agli operatori economici interessati ed alle Aziende Sanitarie titolari dei contratti attuativi per il seguito di competenza;

5) di pubblicare il presente atto sul portale internet www.soresa.it, nella sezione “Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello

Pubblicato il 22.07.2022